

Legge regionale 12 agosto 1993, n. 37.

Proroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1994. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è prorogato al 30 giugno 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. IL PRESIDENTE:
Pra

Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Angelo Tanzarella ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 giugno 1993, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 giugno 1993, dove ha acquisito il n. 304 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 15 giugno 1993;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 giugno 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mirco Marzaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 1993, n. 6424;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 luglio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 agosto 1993, n. 5745/21407/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.